

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC.14151/17 – PRES. CARRIERO – REL. GIGLIO
Mutuo – disconoscimento del credito residuo – contrasto tra reclamo e ricorso –
irricevibilità.**

**Nel caso di contrasto tra quanto dedotto nel reclamo e quanto prospettato in sede
di ricorso all'ABF, il ricorso stesso è irricevibile. (MDC)**

FATTO

I sottoscrittori di un mutuo fondiario, insoddisfatti del preventivo reclamo, ricorrono all'ABF con l'ausilio di un legale di fiducia ed espongono che in data 28/3/1994, sottoscrivevano un contratto di mutuo fondiario di importo pari a € 51.645,69.

Ricevuto in data 31/10/2010 il dettaglio della residua posizione debitoria riferita al mutuo, pari a € 2.640,67, uno dei sottoscrittori contestava con reclamo che il suddetto "importo non era dettagliato e che non venivano specificate le singole voci e le causali del presunto debito", disconoscendo il credito vantato dall'istituto bancario.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il cliente lamenta in questa sede l'annotazione della sofferenza in banca dati, "con grave pregiudizio ed ingiustificata perdita di credibilità finanziaria e creditizia". Nel precedente reclamo chiedeva al Collegio "lo storno della somma pretesa e l'immediata cancellazione della sofferenza dalle banche dati".

La convenuta deduce, in sede di controdeduzioni, che, dal 2012 al 2015, ha più volte tentato il recupero del proprio credito con diversi solleciti, senza alcun esito.

Negli anni ha provveduto ad inviare regolarmente il "rendiconto annuale" del finanziamento al medesimo indirizzo indicato nel ricorso, presente nei sistemi informatici, documento nel quale veniva riportata puntualmente la posizione debitoria dei mutuatari.

A fronte dell'impossibilità di contattare i clienti e della perdurante situazione di insolvenza, a novembre 2015, la posizione è stata riclassificata "a sofferenza".

L'intermediario conclude ribadendo che, nella lettera di risposta del 27/7/2016 al reclamo, ha confermato il dettaglio della posizione debitoria, pari a € 3.483,98, invitando a prendere contatti per una definizione transattiva della posizione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso perché infondato.

DIRITTO

In via pregiudiziale il Collegio ha esaminato il reclamo ed il ricorso.

Nel reclamo del 2/2/2016, testualmente: "... spiega il presente reclamo, chiedendo al contempo lo storno della somma pretesa nonché l'immediata cancellazione della sofferenza dalle banche dati creditizie".

Nel ricorso depositato in data 14/7/2016, parte istante si duole che "nell'assenza di qualsivoglia credito legittimo, l'Istituto di credito ha provveduto ad annotare lo stato di sofferenza in banca dati con grave pregiudizio ed ingiustificata perdita di credibilità finanziaria e creditizia. In data 2/2/2016 è stato proposto reclamo notificato a mezzo pec il 10/2/2016 infruttuosamente". Null'altro aggiunge il ricorrente per specificare la sua domanda.

Le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario... Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'ABF... *Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo* (Sez. VI, par. 1).

Rileva nel caso di specie il Collegio il palese ed insanabile contrasto tra quanto dedotto e richiesto nel reclamo e la generica domanda formulata successivamente in sede di ABF. Vuoi quindi per mancanza del preventivo reclamo (visto che ad esso segue un ricorso non consequenziale), vuoi per la genericità e per la indeterminatezza della ricorso proposto, discende inevitabilmente la dichiarazione di irricevibilità delle istanze della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.